



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI BOSCA

ORDINANZA N. 7/2019

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Bosa:

- VISTO:** il Decreto n. 569/DecA/16 del 06.03.2019 della Regione autonoma della Sardegna – Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, avente ad oggetto "L.R. 5.7.1979, n. 59. – Art. 4, Disposizioni sulla pesca del corallo per l'anno 2019 nelle acque prospicienti il territorio della Regione Autonoma Sardegna", con il quale, tra gli altri, il porto di Bosa è stato designato per lo sbarco del corallo rosso;
- VISTE** le linee guida per il rispetto della tracciabilità delle partite di corallo rosso, impartite con l'allegato D al Decreto n. 569/DecA/16 del 06.03.2019 della Regione autonoma della Sardegna sopra citato;
- VISTO:** il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 e ss.mm. e ii.;
- VISTO:** il D.P.C.M 23 Marzo 1989 con il quale si definisce Porto di Bosa: "[...] comprendente l'Isola Rossa su cui insiste un fabbricato adibito a faro ed alloggio del fanalista e la diga che la collega alla terra ferma, nonché la foce del fiume Temo sulla cui riva meridionale insiste una banchina d'attracco lunga circa 115 mt e l'area demaniale marittima a tergo";
- VISTA:** l'Ordinanza del Capo del Circondario Marittimo di Bosa n. 04/2012 in data 13 luglio 2012 – "Disposizioni relative alle operazioni di sbarco del corallo rosso";
- VISTI:** gli artt. 1, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione;

RENDE NOTO

Il presente provvedimento regola l'attività di sbarco del corallo rosso (*corallium rubrum*) presso la banchina del porto di Bosa, denominata "Banchina Fluviale" come previsto dall'art. 1, comma 10, del Decreto n. 569/DecA/16 del 06.03.2019 della Regione autonoma della Sardegna – Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, richiamato in premessa. Scopo del presente provvedimento è dare concreta esecuzione agli adempimenti posti in capo all'Autorità Marittima, in tema di controllo dell'esattezza dei dati da inserire nella documentazione¹ e di verifica della quota massima giornaliera di cattura e taglia minima del corallo rosso.

Tutte le comunicazioni ed informazioni, previste dalla normativa Nazionale/Regionale sopra richiamata, trasmesse in modalità radio/telefonica, con strumenti informatici ovvero in forma cartacea, dovranno essere dirette unicamente alla Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Bosa via VHF, sul canale 16, ovvero contattando il numero telefonico 0785/375468 con le modalità e i nei termini previsti dalla citata normativa e dalla presente Ordinanza ai successivi articoli 2 e 3.

¹ Art. 4, comma 1, lettera c) Decreto n. 569/DecA/16 del 06.03.2019 : Il giornale di pesca del corallo rosso che non sostituisce il giornale di pesca previsto dal regolamento CE n. 1224/2009 per le unità di LFT ≥ 10 m, deve essere compilato per tutte le uscite in mare dell'unità da pesca anche quando il prelievo di corallo rosso è nullo, prima dell'entrata nel porto di sbarco designato e firmato dal pescatore/i di corallo, dal comandante e/o armatore dell'unità da pesca ed esibito agli organi di sorveglianza presso il porto di sbarco designato.

O R D I N A

ARTICOLO 1

(punto di sbarco)

Nel porto di Bosa le operazioni di sbarco del corallo rosso catturato da pescatori subacquei professionali autorizzati, devono effettuarsi esclusivamente negli orari e presso la banchina (punto di sbarco) individuato nella tabella che segue:

PORTO	BANCHINA	ORARI
Bosa	BANCHINA FLUVIALE	Dalle 08.00 alle 20.00

Per contingenti motivi di carattere operativo, la locale Autorità Marittima potrà, per la singola richiesta doverosamente pre-notificata a cura del Comandante dell'unità che intende sbarcare il corallo rosso, assegnare temporaneamente un'altra banchina nell'ambito del predetto porto, dove poter procedere alle operazioni di sbarco.

ARTICOLO 2

(comunicazioni sulle zone di prelievo del corallo)

I comandanti di unità da pesca in cui è imbarcato il titolare dell'autorizzazione regionale alla pesca del corallo rosso, devono comunicare all'ufficio Circondariale Marittimo di Bosa via VHF, sul canale 16, o secondo le modalità indicate in premessa, i seguenti dati relativi alle operazioni di prelievo del corallo rosso:

- 1) Coordinate geografiche relative alla zona in cui si sta effettuando l'operazione di prelievo (LAT. Gradi° e Primi' - LONG. Gradi° e Primi');;
- 2) Ora inizio immersione;
- 3) Profondità di immersione.

Al termine dell'attività di pesca dovrà essere data comunicazione del termine dell'attività.

ARTICOLO 3

(pre-notifica di approdo)

I comandanti di unità da pesca su cui è imbarcato il titolare dell'autorizzazione regionale alla pesca del corallo rosso, che intendono effettuare le operazioni di sbarco del prodotto raccolto, presso il porto di Bosa hanno l'obbligo di pre-notificare il loro approdo all'Ufficio Circondariale Marittimo di Bosa, con almeno 2 (due) ore di anticipo sull'arrivo in porto, via VHF sul canale 16 o secondo le modalità indicate in premessa, comunicando i seguenti dati relativi alle operazioni di prelievo del corallo rosso:

- 1) Nominativo dell'unità navale;
- 2) Numero d'iscrizione;
- 3) Orario previsto d'arrivo;
- 4) Quantitativo stimato di corallo rosso detenuto a bordo (grammi);
- 5) Coordinate geografiche relative alla zona in cui le catture sono state effettuate (LAT. Gradi° e Primi' - LONG. Gradi° e Primi').

Le unità di cui al primo comma, una volta ormeggiate in porto, non potranno iniziare le operazioni di sbarco senza l'autorizzazione dell'Autorità Marittima o comunque, prima di averne ricevuto il preventivo nulla osta. Tutto il prodotto sbarcato deve essere pesato mediante l'utilizzo di apposita strumentazione (bilancia) a norma CE, come disposto dalla Regione Sardegna nel provvedimento richiamato in premessa².

ARTICOLO 4

(Tracciabilità delle partite di corallo rosso)

Al momento dello sbarco, una volta compilato e sottoscritto il Documento di Prelievo del Corallo, il prodotto previo confezionamento della/e partita/e e degli eventuali lotti di corallo rosso può essere detenuto presso deposito a bordo o sbarcato secondo quanto disposto dalle linee guida di cui all'allegato D citato in premessa.

ARTICOLO 5

(Sanzioni)

² Art. 4, comma 1, lettera f) Decreto n. 569/DecA/16 del 06.03.2019 : Il giornale di pesca del corallo rosso è vidimato al momento dello sbarco presso i singoli porti di sbarco dall'autorità marittima competente a seguito della verifica dei seguenti parametri: - quota massima giornaliera di cattura - da eseguire sistematicamente sul corallo prelevato per singolo pescatore facendo uso della **strumentazione (bilancia) a norma CE messa a disposizione dagli operatori sulle singole unità di appoggio**;

Salvo che il fatto non costituisca reato, i trasgressori saranno puniti ai sensi del Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 e ss.mm. e ii.

ARTICOLO 6
(Disposizioni finali)

La presente Ordinanza entra in vigore con effetto immediato.

La presente ordinanza abroga e sostituisce l'Ordinanza n. 04/2012 in data 13 luglio 2012.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato con la presente Ordinanza, si rimanda a quanto disposto dalla vigente normativa regionale e nazionale, richiamata in premessa.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità viene assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, ex Art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, l'affissione agli albi dei comuni rivieraschi e tramite inserimento alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/gov.it/bosa, nonché opportuna diffusione tramite i locali organi di informazione e associazioni di categoria.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Bosa (OR), 28 giugno 2019

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Luigia CAIAZZO³

³ Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.